

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Leonardo Patroni Griffi..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 28.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 11.7.2000 il ricorrente stipulava con l'intermediario un contratto di mutuo fondiario per l'importo di L. 105 mln. Il relativo piano di ammortamento prevedeva il pagamento di n. 32 rate semestrali posticipate di cui:

- n. 10 rate di importo costante (Lit. 5.326.624 cad.), comprensive di quota capitale e quota interessi al tasso del 3,25% semestrale, da corrispondere a partire dal 30 giugno 2001;
- n. 22 rate, da corrispondere a partire dal 30 giugno 2006, comprensive della quota capitale specificata nell'allegato B del contratto e degli interessi calcolati a un tasso semestrale variabile da aggiornarsi secondo le modalità indicate nell'allegato C ("*il saggio di interesse semestrale sarà pari alla metà del tasso annuo, arrotondato allo 0,05 superiore*", ottenuto dalla media mensile dell'Euribor a sei mesi - *rilevato giornalmente* - con valuta "*l'ultimo giorno lavorativo del mese antecedente l'inizio del semestre di scadenza della rata*" e la "*maggiorazione di una provvigione (spread) semestrale di 0,75 punti*").



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il 15.11.2009, , il ricorrente chiedeva all'intermediario l'applicazione della riduzione delle rate del mutuo ai sensi del D.L. 20.11.2008, n. 185 (c.d. decreto anticrisi)¹, dichiarando, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione ai benefici previsti dalla citata normativa.

La richiesta rimaneva priva di riscontro, tanto che il ricorrente reiterava la stessa con mail del 7.2.2010 e dell'8.3.2010, nelle quali specificava, tra l'altro, che qualora il suo "reclamo" non avesse ricevuto "accoglimento", avrebbe fatto valere le proprie ragioni "nelle sedi opportune".

Successivamente il cliente ha proposto ricorso all'Arbitro, chiedendo di ordinare al convenuto di:

- rimborsare "quanto previsto dalla norma di legge (interessi complessivi superiori al 4%, pari ad € 135,63 ...sulle rate di mutuo relative all'anno 2009)". Tale importo, secondo i calcoli allegati dal ricorrente, sarebbe pari alla differenza tra quanto pagato nel primo semestre 2009 e il valore delle "rate anticrisi" determinate applicando, per la quota interessi, il tasso massimo del 4% di cui al decreto legge.
- corrispondere "gli interessi legali sulle somme dovute".

In sede di controdeduzioni l'intermediario ha innanzi tutto riferito che:

- in data 7.2.2010 il ricorrente, tramite mail indirizzata alle specifica sezione del proprio sito, aveva lamentato di non aver ricevuto alcun riscontro alla propria richiesta del 15.11.2009;
- il 17.2.2010 la filiale presso la quale è intrattenuto il finanziamento *de quo* aveva provveduto ad agganciare "il mutuo all'agevolazione concessa dal predetto decreto". Il cliente, pur soddisfatto dell'esito della propria richiesta, aveva comunque richiesto "il rimborso degli interessi ... a suo dire pagati in più nel corso del 2009";
- in esito ad ulteriori due mail inoltrate dal ricorrente, il "gestore della filiale" aveva informato "telefonicamente" quest'ultimo che "il tetto massimo per la rata relativa al suo finanziamento, in conformità con le disposizioni di cui alla citata legge, ammontava ad € 455 circa e che, pertanto, tenuto conto che le condizioni contrattuali del finanziamento in atto avevano determinato un importo inferiore, nel suo interesse era stato mantenuto l'originario piano di ammortamento";
- il cliente, "evidentemente non soddisfatto delle spiegazioni verbali fornite", inoltrava il ricorso denunciando il mancato esito del proprio reclamo. Con specifico riferimento a tale omissione, l'intermediario ha puntualizzato che l'istanza del ricorrente non era stata gestita come contestazione formale e quindi senza "il puntuale presidio dei tempi di risposta".

Il resistente, evidenziando che i calcoli eseguiti dal ricorrente non risultano corretti, in quanto effettuati con riferimento a un "importo relativo alla quota capitale difforme da quello indicato nell'allegato B al contratto di mutuo" e che "la banca ha agito nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 185/2008", ha chiesto all'Arbitro di respingere il ricorso.

**DIRITTO**

Ai fini della decisione del ricorso in esame questo Collegio ritiene opportuno ricordare che la disciplina di favore, la cui applicazione è invocata dal ricorrente è rappresentata dalle misure governative introdotte con il d.l. n. 185 del 29 novembre 2008 con le quali si è inteso temperare gli effetti del repentino aumento dei tassi dei mutui, venendo incontro alle difficoltà delle famiglie (da qui la dicitura di “decreto anticrisi”). Tra le novità di rilievo, si segnala il “blocco” al 4% del tetto massimo degli interessi sui mutui.

In sostanza, lo Stato, per tutto l’anno 2009, si è fatto carico della differenza tra gli importi delle rate scaturenti dalle condizioni originarie del mutuo e il tetto del 4%, attraverso l’attribuzione di un credito d’imposta agli intermediari. Va ricordato anche che in base alla Circolare del Ministero Economia e Finanze del 29/12/2008, n. 117852 il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell’importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 – ai sensi dell’art. 2, commi da 1 a 3 del d.l. 185/2008 – viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata. Per i mutui “a tasso non fisso” in corso, le rate da corrispondere nel 2009 sono calcolate con riferimento al maggiore tra il 4% senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto.

Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009. Il criterio di calcolo individuato dalla legge si applica all’intero importo della rata.

Va anche detto che rientrano nel provvedimento anche i mutui rinegoziati in applicazione dell’articolo 3 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 (art. 2, comma 2, d.l. 185/2008). Questo tipo di rinegoziazione, in particolare, è disciplinato dalla convenzione ABI-MEF del 19 giugno 2008. Il decreto legge n. 185/2008 non chiarisce, tuttavia, se nella locuzione “mutui a tasso non fisso” rientrano anche i mutui rinegoziati al di fuori dell’ambito di applicazione della richiamata convenzione ABI-MEF del 19 giugno 2008. Dubbio risolto dalla Circolare MEF n° 11434 del 13 febbraio 2009 (la quale ha dichiarato l’applicabilità del d.l. n. 185 del 2008, tra l’altro, ai mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione pattuita tra banca e cliente).

In tali ipotesi, “ai fini del calcolo della riduzione delle rate ai sensi del citato art. 2, comma 1, D. L. 185/2008 per “tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto” (tasso annuo nominale - TAN) si intende il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento, rilevato alla data di sottoscrizione dell’atto di rinegoziazione”.

Dalle norme di riferimento risulta che per potersi avvalere del beneficio introdotto dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 185/2008 i mutuatari non debbano sostenere alcun onere formale, ove siano compresi nella lista dei contribuenti, stilata dall’Agenzia delle entrate e trasmessa agli intermediari per il riconoscimento del credito d’imposta.

I mutuatari che non siano inseriti nei suddetti elenchi - in quanto hanno contratto un finanziamento nel 2008 (i dati sono aggiornati a fine 2007) o non hanno mai compilato la certificazione per la detrazione degli interessi passivi sui mutui - possono chiedere all’intermediario l’applicazione del decreto, come chiarisce il provvedimento, mediante “autocertificazione” del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Nel caso in esame il ricorrente, non soddisfatto dell’operato della banca, che sulla base della sua richiesta aveva già provveduto ad agganciare il mutuo all’agevolazione concessa dal decreto 185 del 2008 ritenendo il cliente in possesso dei requisiti di legge, ha chiesto, sempre in applicazione del decreto anticrisi, di rimborsare gli interessi complessivamente corrisposti nella misura superiore al 4%, nel corso dell’anno 2009.

Come giustamente ha rilevato l’intermediario, va chiarito, innanzitutto, che il calcolo della rata di mutuo da corrispondere dal mutuatario per l’anno 2009 andava effettuato con riferimento ad un importo relativo alla quota di capitale prevista nel contratto, così come



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stabilito nell'apposito allegato. Orbene, sulla base delle condizioni contrattuali l'importo delle rate risulta essere inferiore all'importo delle rate calcolato, come sostiene il comma 1 dell'art.2 del decreto 185/2008, applicando il tasso maggiore tra il 4% senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale, quale fissato alla data di sottoscrizione del contratto (dovendosi escludere che un diverso tasso sia da prendere in considerazione sulla base dei criteri contrattualmente convenuti, non potendosi ritenere avvenuta una rinegoziazione successiva). Pertanto correttamente l'intermediario, in via telefonica, aveva informato il cliente di aver mantenuto l'originario piano di ammortamento del finanziamento, nell'interesse del cliente stesso, in quanto le condizioni contrattuali originariamente previste determinavano un importo della rata inferiore, a quello che risultava applicando le disposizioni del decreto 185/2008.

Una diversa lettura della disposizione di legge, quale è quella proposta dal ricorrente, avrebbe vanificato l'obiettivo perseguito dal legislatore, di rendere il pagamento delle rate di mutuo meno oneroso solo per i mutuatari in difficoltà in dipendenza dell'evoluzione dei tassi rispetto a quelli inizialmente determinati.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI